

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA "SESTOSENZO"



Fascicolo Informativo – edizione 01.07.2013

Modello: AZ FISES UNIC ARD000 ARD000 01072013 0008

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA – POLIZZA “SESTOSENZO”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Impresa: Allianz S.p.A., società controllata - tramite ACIF SpA - da Allianz SE – Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: www.allianz.it
- Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.613 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 3.210 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 231,3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

B

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative

Il contratto ha per oggetto la fornitura di servizi di ASSISTENZA in favore del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato.

I servizi di assistenza sono prestati attraverso l'utilizzo dell'impianto satellitare installato a bordo del veicolo, quando previsto, oppure telefonicamente.

Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati.

SEZIONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: "Oggetto dell'assicurazione";

SEZIONE ASSISTENZA SESTOSENZO:

A - Assistenza Satellitare

Telesoccorso con localizzazione automatica GPS

Consulenza medica

Trasmissione messaggi urgenti

Localizzazione GPS vettura rubata

B - Assistenza alla mobilità

Soccorso stradale

Invio officina mobile
Montaggio e smontaggio catene da neve
Rimborso Taxi
Prenotazione alberghiera, ricerca numeri telefonici di prima necessità
Rientro a domicilio o proseguimento del viaggio - spese di soggiorno
Recupero del veicolo - rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale
Invio di un autista professionista
Autovettura sostitutiva per danni al veicolo
Autonoleggio - sconti e agevolazioni

C - Assistenza all'estero

Invio di pezzi di ricambio
Anticipo di cauzione penale
Anticipo spese di prima necessità

D - Assistenza per furto veicolo

Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo
Disbrigo pratiche furto
Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

E - Assistenza sanitaria per infortunio conseguente a incidente stradale

Rimborso spese di emergenza
Rimpatrio/rientro sanitario
Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione
Aiuto familiare
Assistenza nel caso di ricovero o decesso all'estero

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

SEZIONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: "Oggetto dell'assicurazione", "Veicoli oggetto della copertura", "Durata del contratto", "Prosecuzione del rapporto assicurativo", "Pagamento del premio", "Costi non assicurativi", "Variazione del veicolo assicurato", "Estensione Territoriale", "Modifiche dell'assicurazione", "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio"

SEZIONE IMPIANTO SATELLITARE DI BORDO: "Comodato", "Installazione", "Guasto o malfunzionamento", "Controllo", "Corretto funzionamento", "Disinstallazione", "Obblighi carico del Contraente";

SEZIONE ESCLUSIONI: "Limitazioni e precisazioni relative a tutte le garanzie", "Limitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni assistenza", "Limitazioni e precisazioni relative alle garanzie di Assistenza satellitare"

AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano.

SEZIONE ASSISTENZA SESTOSENDO:

B - Assistenza alla mobilità

Invio officina mobile
Montaggio e smontaggio catene da neve
Rimborso Taxi
Rientro a domicilio o proseguimento del viaggio - spese di soggiorno
Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

C - Assistenza all'estero

Anticipo di cauzione penale
Anticipo spese di prima necessità

D - Assistenza per furto veicolo

Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo

Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

E - Assistenza sanitaria per infortunio conseguente a incidente stradale

Rimborso spese di emergenza

Aiuto familiare

Assistenza nel caso di ricovero o decesso all'estero.

AVVERTENZA: rinnovo del contratto

Contratto di durata annuale : il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.

Nel caso in cui sia comunicata la volontà di non proseguire il rapporto assicurativo, si ricorda che non trova applicazione il suddetto periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901 c.c., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli "Durata del contratto" e "Prosecuzione del rapporto assicurativo" della sezione Condizioni Generali di Assicurazione.

Contratti di durata poliennale : a fronte dello sconto di premio concesso (costo della polizza di Euro 132,00 per ogni singola annualità al posto di Euro 144,00), le Parti sono vincolate per l'intera durata contrattuale ed il contratto si risolve alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Per maggiore dettaglio si rinvia all'Articolo "Durata del contratto" della sezione Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell'Articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Articoli "Modifiche dell'assicurazione" e "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. E' possibile pattuire il frazionamento semestrale con un sovrappremio del 3%.

Mezzi di pagamento: per il versamento del premio il contraente può utilizzare i seguenti mezzi:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico (esclusi i pagamenti con carta di credito del tipo "revolving"), che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

7. Diritto di recesso

AVVERTENZA: entrambe le parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo "Durata e proroga dell'assicurazione", cui si rinvia.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.

9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

10. Regime fiscale

Al contratto è applicata le seguente aliquota di imposta: 10%.



INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Allianz Global Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'Articolo "Istruzioni per la richiesta di assistenza" della medesima sezione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 – Indirizzo e.mail: info@allianz.it.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo all'Impresa la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché controversie per le quali sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

12. Arbitrato

AVVERTENZA

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.

Andrea Costa



Ettore Murgia



GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Assicurato: il soggetto, residente in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Centrale Operativa: struttura di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Allianz Global Assistance" che, in virtù di specifica convenzione stipulata con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni previste in polizza nella specifica sezione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Codice Infocar: codice alfanumerico con il quale la pubblicazione "Quattroruote", Editoriale Domus, identifica in modo univoco marca, modello, versione ed allestimento di un veicolo.

Codice IMEI: codice alfanumerico che identifica univocamente l'apparecchio satellitare.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impianto satellitare: insieme delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'impianto di localizzazione satellitare del veicolo.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio Assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento o insieme di documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'Assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: il verificarsi dello stato di necessità per il quale è prestata l'Assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'Assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Veicolo assicurato: il veicolo in uso all'Assicurato, in qualità di conducente o semplice trasportato al momento del sinistro

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio al documento "La Polizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima.

INDICE METODOLOGICO

- Definizioni (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente)
- Sezione Condizioni generali di Assicurazione
- Sezione Impianto satellitare di bordo
- Sezione Assistenza SestoSenso
- Sezione Esclusioni
- Sezione Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute in Polizza, sono stampate con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di assistenza, indicati nella sezione Assistenza SestoSenso, in favore del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato.

Le garanzie di assistenza sono attivabili telefonicamente oppure, limitatamente alle garanzie indicate nella sezione Assistenza satellitare, attraverso l'utilizzo dell'impianto satellitare installato a bordo del veicolo.

Le prestazioni di assistenza sono erogate anche per il veicolo indicato in polizza ed estese al suo eventuale rimorchio, purché, quest'ultimo, risulti agganciato al veicolo al momento del sinistro ed assicurato con l'Impresa per il rischio statico, ferme restando le limitazioni previste per le garanzie satellitari.

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Allianz Global Assistance".

Per poter fruire dei servizi di assistenza previsti con la presente polizza è condizione esclusiva che l'Assicurato abbia fatto installare il dispositivo satellitare di rilevazione, fornito da Allianz S.p.A., secondo quanto previsto nella sezione Impianto Satellitare di Bordo.

L'impianto satellitare installato sul veicolo è di proprietà di Allianz S.p.A. e viene concesso in comodato d'uso al Contraente.

Articolo 2 - Veicoli oggetto della copertura

La copertura prevista dal presente contratto può essere prestata per le seguenti tipologie di veicoli:

- autovetture ad uso privato (esclusi gli autotassometri, le autovetture adibite a scuola guida e le autovetture a noleggio/locazione, con o senza conducente);
- veicoli equiparati ad autovettura, quali veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture.

Sono esclusi e non possono usufruire della copertura assicurativa:

- veicoli di tipologia diversa;
- veicoli con diversa destinazione d'uso;
- autovetture prive di impianto di rilevazione satellitare, o con un impianto non approvato dall'Impresa.

Articolo 3 - Durata del contratto

Nel caso di contratto che sia stato stipulato con una durata annuale, lo stesso si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo che, una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso.

Qualora il contratto, invece, venga stipulato con una durata poliennale pari a cinque anni, lo stesso si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta e cessa di produrre i propri effetti alle ore 24.00 dello stesso giorno.

Articolo 4 - Prosecuzione del rapporto assicurativo

Fermo quanto previsto nella clausola "Durata del contratto", limitatamente ai contratti stipulati con durata annuale, qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza, il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie vigenti a quella data e sottoscriva l'allegato "Costi non assicurativi", il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di una nuova polizza.

Articolo 5 - Pagamento del premio

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dall'Impresa, sulle quali devono essere indicate la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Articolo 6 - Adeguamento del premio

Limitatamente ai contratti di durata annuale, al momento del rinnovo del contratto, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni del nuovo premio sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Se, entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza del contratto, il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni di premio, oppure, senza alcuna comunicazione non paga il nuovo premio, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza, e cessa di produrre i propri effetti alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. L'Impresa manterrà operanti le garanzie non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 7 - Costi non assicurativi

I costi non assicurativi, riportati nell'allegato, hanno una durata pari quella del contratto ed in tale periodo non sono soggetti a variazione, ossia, limitatamente ai contratti di durata annuale, è facoltà dell'Impresa modificarli ad ogni scadenza.

La variazione dei costi non assicurativi è comunicata all'Assicurato prima della scadenza annuale del contratto.

Qualora il Contraente, al momento dell'emissione del contratto, oppure ai successivi rinnovi, non sottoscriva per accettazione l'allegato "Costi non assicurativi", il contratto è risolto di diritto e cessa di produrre i propri effetti alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Articolo 8 - Variazione del veicolo assicurato

Nel caso di variazione del veicolo assicurato in polizza è possibile effettuare la sostituzione del contratto a condizione che:

- il Contraente e l'intestatario al P.R.A. restino invariati;
- il Contraente trasferisca l'Impianto Satellitare di Bordo sul nuovo veicolo tenendo a proprio carico le spese derivanti riportate nell'allegato "Costi non assicurativi";
- il nuovo veicolo sia della stessa tipologia del precedente e rientri tra quelli previsti nell'Articolo 2 - Veicoli oggetto della copertura.

In ogni altro caso di variazione del veicolo indicato in polizza, non è possibile effettuare la sostituzione del contratto.

Nei casi per i quali non sia possibile la sostituzione del contratto e nei casi di vendita e consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all'estero, il contratto si risolve e l'Impresa, fermo quanto previsto nella sezione Impianto Satellitare di Bordo - Disinstallazione, restituisce la parte di premio pagato e non goduto. Il premio è restituito al netto di imposte ed altri oneri stabiliti per legge, a far data dalla presentazione di idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo ad eccezione del solo caso di furto per il quale il rimborso del premio è calcolato a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Articolo 9 - Sospensione del contratto

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole Garanzie.

Articolo 10 - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante esclusivamente per gli Stati indicati nell'allegato - Estensione Territoriale -.

Articolo 11 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Articolo 12 - Portale Clienti Allianz

Il portale clienti Allianz è il sito Internet dedicato agli assicurati Allianz.

All'interno del sito sono disponibili le informazioni necessarie all'amministrazione del contratto, alla gestione dei servizi e delle utilità legate al prodotto SestoSenso. I servizi saranno disponibili solo successivamente all'installazione ed all'attivazione dell'impianto satellitare di bordo.

Il portale clienti Allianz è accessibile nell'apposita sezione del sito www.Allianz.it ed è fruibile esclusivamente se si dispone del codice di accesso riservato al Contraente.

Articolo 13 - Comunicazioni

L'Impresa, per le sole finalità legate alle garanzie prestate nel contratto, si riserva la facoltà di comunicare con l'assicurato, a seconda dei casi, attraverso i mezzi che riterrà più idonei, compreso quello telefonico utilizzando i numeri di telefono dichiarati nel presente contratto.

Articolo 14 - Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio - aggravamento del rischio

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto, o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Articolo 15 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

IMPIANTO SATELLITARE DI BORDO

L'impianto satellitare di bordo è lo strumento che permette la geolocalizzazione del veicolo tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e la centrale dei servizi satellitari di Allianz S.p.A. e la Centrale Operativa.

Inoltre, esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione dello stesso veicolo, quali velocità, tracciamento dei percorsi effettuati, percorrenze chilometriche, direzione di marcia, accelerazioni e decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, data e orario delle rilevazioni. I dati relativi alle percorrenze chilometriche sono messi a disposizione del Contraente sul Portale Clienti Allianz.

Articolo 1 - Comodato

L'Impresa concede in comodato al Contraente l'impianto satellitare di bordo (di seguito per brevità "l'impianto") installato sul veicolo indicato in polizza, gli estremi identificativi del quale sono riportati nel Certificato di installazione. La proprietà dell'impianto rimane, come per legge, della medesima Impresa. Esso dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto ed in conformità a quanto previsto dal medesimo.

Il comodato ha inizio con l'installazione dell'impianto sul veicolo da parte di un installatore autorizzato ed ha una durata pari a quella del contratto assicurativo; il Contraente si impegna a far disinstallare l'impianto alla cessazione, dovuta a qualsiasi causa, del medesimo contratto nonché in caso di variazione del veicolo indicato in polizza.

La stessa Impresa avrà comunque il diritto di sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'impianto già concesso in comodato con altro equivalente durante la vigenza del contratto assicurativo.

Il Contraente si obbliga a conservare e custodire l'impianto con cura e massima diligenza, a destinarlo esclusivamente all'uso sopra previsto, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dell'impianto a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ed a restituire l'impianto stesso, al termine del comodato, nello stato attuale, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Il Contraente, in tutti i casi di mancata riconsegna dell'impianto satellitare, è tenuto pagare all'Impresa a titolo di risarcimento danni, le somme indicate nell'allegato "Costi non assicurativi".

Limitatamente al caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento, l'Impresa rinuncia alla richiesta di risarcimento nei confronti del Contraente sempreché, unitamente alla denuncia di furto del veicolo, sia stata prodotta anche la denuncia di furto dell'impianto satellitare di bordo che il Contraente aveva in comodato d'uso.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Codice Civile che disciplinano il comodato (articoli dal 1803 al 1812).

Articolo 2 - Installazione

L'installazione dell'impianto è obbligatoria e deve essere effettuata da un installatore autorizzato dall'Impresa. Ad installazione effettuata il Contraente si obbliga a ritirare il Certificato di Installazione sottoscritto dall'installatore.

I costi di prima installazione dell'impianto sono a carico dell'Impresa limitatamente ad una sola volta per intestatario al PRA del veicolo assicurato.

I costi di prima installazione sono a carico dell'Impresa anche per ulteriori veicoli dello stesso intestatario al PRA, assicurati successivamente al primo, a condizione che i precedenti contratti siano ancora in essere, ossia, nel caso di sostituzione del veicolo assicurato, i costi per cambio del veicolo (disinstallazione e reinstallazione dell'impianto), saranno a carico del Contraente.

Le prestazioni di Assistenza SestoSenso, dipendenti dall'impianto, saranno operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello dell'installazione.

Qualora il Contraente non provveda all'installazione dell'impianto saranno operanti le limitazioni previste nel successivo Articolo 7 - Obblighi a carico del Contraente.

Articolo 3 - Guasto o malfunzionamento

Il guasto o il malfunzionamento dell'impianto satellitare di bordo sono, di norma, rilevati automaticamente e comunicati anche al Contraente.

Il Contraente, ricevuta dall'Impresa la comunicazione del guasto o del malfunzionamento dell'impianto, ha l'obbligo di provvedere alla riparazione in uno dei centri autorizzati dall'Impresa e di far aggiornare e sottoscrivere il Certificato di Installazione.

Qualora il guasto dell'impianto risulti tale da non poter essere riparato, quest'ultimo potrà essere sostituito con uno analogo o di pari efficienza.

Effettuata la riparazione o la sostituzione dell'impianto, le prestazioni di Assistenza SestoSenso dipendenti dall'impianto, saranno operanti a partire dalle ore 24

del giorno successivo a quello della riparazione o della sostituzione.

I costi di disinstallazione e installazione, rispettivamente dell'impianto guasto e dell'impianto sostitutivo, nonché il costo del nuovo impianto, sono a carico dell'Impresa esclusivamente quando dovute a difetto dell'Impianto stesso o della sua installazione.

I costi di sostituzione o di riparazione, sono a completo carico del Contraente nel caso di guasto o malfunzionamento riconducibile a manomissioni o interventi effettuati al di fuori della rete di installatori autorizzati dall'Impresa o ad eventi esterni, diretti o indiretti, che abbiano avuto come conseguenza il guasto o il malfunzionamento stesso.

Qualora il Contraente rilevi la presenza di un eventuale guasto o malfunzionamento dell'impianto, ha l'obbligo di informarne l'Impresa nel più breve tempo possibile al fine di consentire un tempestivo intervento di controllo.

Qualora il Contraente non provveda alla segnalazione di un guasto dell'impianto oppure alla sua riparazione, saranno operanti le limitazioni previste dal successivo Articolo 7 - Obblighi a carico del Contraente.

Articolo 4 - Controllo

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente, in qualsiasi momento, un controllo dell'impianto al fine di verificarne il corretto funzionamento.

Il Contraente, ricevuta la richiesta di controllo da parte dell'Impresa, ha l'obbligo di far controllare l'impianto in uno dei centri autorizzati e far aggiornare e sottoscrivere il Certificato di Installazione.

Qualora il Contraente non provveda ad effettuare il controllo dell'impianto, saranno operanti le limitazioni previste dal successivo Articolo 7 - Obblighi a carico del Contraente.

Effettuato il controllo e l'eventuale riparazione o sostituzione dell'impianto, le prestazioni di Assistenza SestoSenso dipendenti dall'impianto, saranno di nuovo operanti a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della riparazione o della sostituzione.

E' facoltà del Contraente, contattando la centrale Operativa, concordare ed effettuare eventuali verifiche dell'impianto presso l'installatore per il corretto funzionamento, a seguito di:

- operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo, ordinarie o straordinarie anche se non intervenute direttamente sull'impianto, svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati;
- sinistro o furto;
- eventi che possano aver causato malfunzionamenti e/o danneggiamenti all'impianto.

I costi relativi agli interventi di controllo, escludendo i costi di eventuali riparazioni o sostituzioni per i quali si applica quanto previsto dall'Articolo 3 - Guasto o malfunzionamento, sono indicati nell'allegato "Costi non assicurativi" e saranno a carico di chi avrà richiesto il controllo.

Articolo 5 - Corretto funzionamento

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Impianto, il Contraente, è tenuto ai seguenti obblighi:

- prima di ritirare il veicolo, di verifica con l'installatore dell'avvenuta installazione e l'effettiva attivazione dell'impianto;
- non disattivare l'impianto, di mantenerlo efficiente e regolarmente funzionante per l'intera durata del contratto assicurativo;
- comunicare tempestivamente all'Impresa eventuali modifiche ai propri dati anagrafici e recapiti telefonici, atti a consentire la sua identificazione e reperibilità per la corretta gestione del servizio;
- comunicare all'Impresa la presenza di eventuali situazioni o eventi che possano avere, anche solo potenzialmente, compromesso il corretto funzionamento dell'Impianto.

Qualora il Contraente non ottemperi a quanto sopra elencato, saranno operanti le limitazioni previste dal successivo Articolo 7 - Obblighi a carico del Contraente.

Articolo 6 - Disinstallazione

La disinstallazione dell'impianto è obbligatoria in ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale e di variazione del veicolo.

In caso di disdetta, secondo quanto previsto all'articolo Articolo 3 - Durata del contratto, della sezione Condizioni generali di assicurazione, le spese di disinstallazione saranno a carico di chi eserciterà tale facoltà.

Le spese di disinstallazione, indicate nell'allegato "Costi non assicurativi", sono sempre a carico del Contraente nei seguenti casi:

- disdetta del Contraente;
- contratti di durata quinquennale che, a scadenza, non siano seguiti dalla sottoscrizione di un nuovo contratto (annuale o quinquennale) senza soluzione di continuità;
- qualora non sia applicabile l'Articolo 4 - Prosecuzione del rapporto assicurativo della sezione Condizioni generali di Assicurazione, per mancato pagamento del premio di rinnovo;
- mancato pagamento del premio o di una rata di premio;
- applicazione dell'Articolo 5 - Pagamento del premio della sezione Condizioni Generali di Assicurazione;
- applicazione dell'Articolo 6 - Adeguamento del premio della sezione Condizioni Generali di Assicurazione;
- applicazione dell'Articolo 7 - Costi non assicurativi della sezione Condizioni Generali di Assicurazione;
- vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato. Il Contraente si obbliga, nel caso di alienazione del veicolo assicurato, a far disinstallare preventivamente l'impianto.

In ogni altro caso, entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto, il Contraente ha l'obbligo di recarsi presso un installatore convenzionato e far disinstallare l'impianto, trascorso tale termine l'Impresa potrà esercitare i propri diritti per il recupero dell'impianto.

Con la risoluzione del rapporto assicurativo, a qualsiasi causa intervenuta, senza che sia stata effettuata l'operazione di disinstallazione, l'impianto è reso inutilizzabile elettronicamente.

Articolo 7 - Obblighi a carico del Contraente

Qualora il Contraente non adempia ad uno degli obblighi previsti nella presente sezione, nei modi e nei tempi indicati, l'Impresa garantirà esclusivamente le prestazioni di assistenza che non dipendono dall'impianto stesso, ossia, le prestazioni di cui al punto A - Assistenza satellitare della sezione Assistenza SestoSenso, non potranno essere prestate.

La limitazione sarà operante anche nel periodo di tempo che intercorre tra la manifestazione del guasto e la sua riparazione di cui all'Articolo 3 - Guasto o malfunzionamento e nel periodo di tempo che intercorrerà tra la richiesta di controllo ed il controllo stesso di cui all'Articolo 4 - Controllo.

ASSISTENZA SESTOSENDO

I servizi di assistenza sono attivabili attraverso l'utilizzo dell'impianto satellitare installato a bordo del veicolo, quando previsto, oppure telefonicamente.

A - ASSISTENZA SATELLITARE

(ASSISTENZA E SERVIZI PRESTATI A MEZZO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE DI BORDO)

Telesoccorso con localizzazione automatica GPS

Questo servizio consente agli occupanti del veicolo la possibilità di comunicare con la Centrale Operativa, attraverso l'impianto vivavoce installato sul veicolo, per richiedere un intervento di assistenza.

La Centrale Operativa localizza la posizione geografica del veicolo tramite GPS e comunica con il veicolo attraverso un segnale telefonico GSM.

In caso di incidente stradale la richiesta di assistenza può essere attivata:

- automaticamente, qualora l'impianto satellitare di bordo misuri, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, un impatto superiore a 2,05 g;
- a richiesta di uno degli occupanti del veicolo premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo.

In caso di guasto del veicolo:

- a richiesta di uno degli occupanti del veicolo premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo.

L'operatore della Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza o il segnale di avvenuto incidente, provvede ad attivare, se necessari, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.

La semplice attivazione dell'interfono di bordo, senza che l'operatore della Centrale Operativa riceva una conferma esplicita di assistenza da parte degli occupanti del veicolo oppure non riceva risposta ai numeri di telefono dichiarati dal Contraente, non dà luogo ad alcuno intervento ed è qualificata come falso allarme.

Limitatamente al caso di incidente stradale che abbia generato una richiesta automatica di assistenza, l'operatore della Centrale Operativa si attiva per l'invio in loco dei soccorsi utilizzando la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo, anche nel caso in cui non sia possibile contattare gli occupanti del veicolo tramite l'interfono di bordo e/o i numeri di telefono dichiarati dal Contraente.

Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo, sarà possibile solo se chi richiederà l'intervento di soccorso sarà in grado di indicare all'operatore della Centrale Operativa la propria posizione geografica.

Il servizio di telesoccorso con localizzazione automatica GPS, prestato a mezzo dell'impianto satellitare di bordo, non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Consulenza medica

A richiesta di uno degli occupanti del veicolo, premendo l'apposito pulsante di bordo del veicolo, è possibile ottenere:

- consulenza telefonica medico-sanitaria (informazioni ed orientamento telefonico). Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Centrale Operativa attiva la Guardia Medica per un consulto telefonico, il consulto non fornisce diagnosi o prescrizioni.
- Consulenza telefonica pediatrica. Quando l'Assicurato necessita di un consiglio specialistico telefonico, può conferire tramite la Guardia Medica con uno specialista in pediatria a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Il servizio potrà essere erogato esclusivamente se il richiedente potrà essere ricontattato dalla Guardia Medica su un telefono mobile.

Trasmissione messaggi urgenti

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi in stato di necessità e nell'impossibilità di trasmettere ad altra persona un messaggio urgente, premendo l'apposito pulsante di chiamata a bordo del veicolo, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare tale comunicazione in propria vece.

Il servizio è prestato limitatamente a destinatari che abbiano una utenza telefonica, di rete fissa o mobile, italiana.

Il servizio viene prestato esclusivamente tramite telefono e resta esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa in merito al contenuto dei messaggi.

L'Impresa, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non inoltrare il messaggio qualora il contenuto dello stesso non abbia un linguaggio moderato, oppure sia osceno, scurrile od offensivo, secondo la comune morale, ossia, quando non si ravvisi un effettivo carattere di urgenza o necessità.

Localizzazione GPS vettura rubata

A seguito di furto o di tentato furto del veicolo indicato in polizza, l'impianto, trasmette un segnale di allarme alla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, in caso di furto totale, assicura le seguenti prestazioni:

a) la notifica all'Assicurato, tramite chiamata telefonica, di un possibile furto in atto che potrà avvenire tramite la chiamata di un operatore della Centrale Operativa;

oppure

b) tramite chiamata telefonica automatica da parte di un operatore virtuale con messaggio automatico di avviso di un possibile furto in atto, l'avvio dell'azione di localizzazione geografica del veicolo dopo l'accertamento del furto.

Prima di attivare le procedure volte alla tracciatura del veicolo, la Centrale Operativa verificherà che non si tratti di un falso allarme:

- con la conferma immediata da parte dell'Assicurato in occasione di chiamata telefonica da parte di un operatore della Centrale operativa;

oppure

- con la telefonata di conferma da parte dell'Assicurato a seguito del messaggio automatico da parte di operatore virtuale della Centrale Operativa (le modalità di conferma sono indicate nel messaggio automatico e nella sezione ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA).

A tale fine potrà essere verificata l'identità dell'Assicurato secondo le modalità di conferma previste.

La segnalazione di un furto può essere effettuata anche con chiamata diretta del Contraente alla Centrale Operativa in caso di necessità.

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa venga superato il limite di dieci falsi allarme furto dovuti ad accensione del veicolo in assenza della chiave elettronica nell'abitacolo del veicolo, l'Impresa si riserva la facoltà di procedere, alla notifica di un possibile furto in atto, esclusivamente attraverso l'invio di un SMS al numero di telefono mobile principale indicato in polizza. La notifica a mezzo SMS al numero di telefono mobile principale indicato in polizza sarà applicata dal raggiungimento del limite di dieci falsi allarmi furto sino alla scadenza dell'annualità in corso. Ad ogni annualità successiva la Centrale Operativa procederà nuovamente alla notifica di un possibile furto in atto, tramite chiamata telefonica da parte di un operatore della Centrale Operativa, oppure tramite chiamata telefonica automatica da parte di operatore virtuale della Centrale Operativa, sino all'eventuale raggiungimento di ulteriori dieci falsi allarmi, e così per le annualità successive.

Nel caso di notifica di un possibile furto in atto attraverso l'invio di un SMS al numero di telefono mobile principale indicato in polizza, la Centrale Operativa non attiverà la procedura atta alla tracciatura del veicolo, sino alla conferma, da parte dell'Assicurato, del furto in atto. Tale conferma dovrà essere comunicata con le modalità indicate nello stesso SMS oppure nella sezione ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA.

I dati relativi alla geolocalizzazione del veicolo vengono forniti esclusivamente alle autorità competenti che ne facessero richiesta.

B - ASSISTENZA ALLA MOBILITA'

Soccorso stradale

La presente garanzia opera in tutti i casi in cui il veicolo indicato in polizza risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e/o nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo sino alla propria officina convenzionata più vicina o

sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicina, tenendo a carico i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Allianz Global Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Invio officina mobile

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale."

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile (uscita e manodopera) **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro; rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.**

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Montaggio e smontaggio catene da neve

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo indicato in polizza.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento (uscita e manodopera) **fino ad un massimo di Euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.**

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Rimborso taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di Euro 80,00 per evento.

Prenotazione alberghiera, ricerca numeri telefonici di prima necessità

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento in loco del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo indicato in polizza.

La Centrale Operativa organizza inoltre, qualora l'Assicurato ne faccia richiesta, provvede a fornire i recapiti di ristoranti, centri di noleggio auto, farmacie, negozi, che si trovino nella zona ove è avvenuto il traino.

Rimangono in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese alberghiere ed ogni altra spesa inerente la sosta forzata dovuta al traino del veicolo.

Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio - spese di soggiorno

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo indicato in polizza.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di Euro 550,00 per evento.**

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto "Auto sostitutiva per danni al veicolo", per un periodo massimo di due giorni.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 4 giorni, **con il limite massimo di Euro 80,00 al giorno per persona e per evento.**

Recupero del veicolo - rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato.

In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

Invio di un autista professionista

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza. Se il conducente è ricoverato o

impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- carta verde;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurto o altre dotazioni particolari del veicolo.

La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando il veicolo richiede riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera, certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc.

Fermo quanto previsto al comma precedente, ove richiesta dall'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità dell'Autonoleggio selezionato dalla Centrale Operativa in accordo con l'Assicurato stesso, verrà fornita un'autovettura sostitutiva di tipo "familiare" e/o munita di apposito seggiolino per bambini.

Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di sette giorni consecutivi. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

Nel solo caso di incidente:

- qualora le ore di manodopera certificate fossero superiori ad 8, l'Autovettura sostitutiva verrà erogata in base ai giorni di effettivo immobilizzo in officina (anziché in base alle ore di manodopera), fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi;
- qualora le ore di manodopera fossero inferiori ad 8, l'Autovettura sostitutiva verrà comunque erogata per un giorno, a condizione che il veicolo sia ricoverato per le necessarie riparazioni presso una carrozzeria convenzionata Allianz.

Autonoleggio - sconti e agevolazioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Centrale Operativa di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate. Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. **I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.**

C - ASSISTENZA ALL'ESTERO

Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irrimediabili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo indicato in polizza, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino all'importo massimo di Euro 6.000,00, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

D - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo indicato in polizza.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "Assistenza alla mobilità".

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso

autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di Euro 80,00 per evento**. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi Allianz Global Assistance a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo indicato in polizza in caso di viaggio al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato. La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, **fino alla concorrenza del massimale di Euro 150,00 per evento e per anno assicurativo**. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

E - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo indicato in polizza che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite **fino a Euro 200,00 per evento**. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

Aiuto Familiare

Quando l'Assicurato, in conseguenza di ricovero ospedaliero causato da infortunio a seguito di incidente stradale, sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di ricovero o nei primi 30 giorni successivi alla dimissione, la Centrale Operativa provvede ad inviargli a domicilio una colf, baby sitter o badante secondo necessità, **tenendo a proprio carico la relativa spesa per un massimo di 5 giorni fino a 6 ore al giorno per ogni evento**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile fornire il Servizio di Aiuto Familiare, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, **fino ad un massimo di Euro 500,00 dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale**.

Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 giorni, **col limite massimo di Euro 80,00 al giorno**.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione**. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse

espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E PRECISAZIONI

Le seguenti disposizioni integrano le eventuali limitazioni, esclusioni e precisazioni contenute nei diversi articoli della normativa.

Articolo 1 - Limitazioni e precisazioni relative a tutte le garanzie Assistenza L'assicurazione non è operante nel caso di:

- disposizioni di legge o amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- dolo del Contraente;
- guerre, terremoti ed in genere per tutti gli eventi con caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo e rivoluzioni.

Articolo 2 - Limitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni assistenza

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia già in corso di validità analoghe garanzie assistenza, in altro contratto sottoscritto con l'Impresa, i massimali previsti dalla presente polizza si intendono raddoppiati.

Articolo 3 - Limitazioni e precisazioni relative alla garanzia Assistenza Satellitare

L'Impresa non è responsabile e non potrà essere chiamata a rispondere, per l'interruzione o la limitazione delle prestazioni, nel caso di:

- mancato rispetto, totale o parziale, di uno o più obblighi tra quelli previsti nella sezione Impianto satellitare di bordo come, a titolo esemplificativo, l'installazione, riparazione e/o ogni altro intervento effettuato sull'impianto, o su parte di esso, non eseguito da un installatore indicato dall'Impresa;
- qualsiasi intervento di riparazione effettuato sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento dell'Impianto;
- sinistro che abbia causato il guasto o il danneggiamento dell'Impianto, tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;
- errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici del Contraente, recapiti telefonici);
- mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato l'impianto satellitare di bordo;
- impossibilità di geolocalizzare il veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei;
- inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografia utilizzata al fine di prestare i servizi assicurati;
- mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato deve comunicare tramite:

Utilizzo dell'impianto satellitare di bordo	solo per le garanzie di assistenza satellitare
Linea Verde	800 115 618
Telefono (anche per chiamate dall'estero)	+39 02 266 09 816
Fax	+39 02 706 30 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama (quando richiesto);
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.